

COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 89 DEL 19-12-01

Elmas, li 24-01-02

Il Segretario Comunale
MARIA CRISTINA COLLU

Oggetto: MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

L'anno duemilauno il giorno diciannove del mese di dicembre, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge per le ore 17.00,, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COLLU GIUSEPPE	P	SARRITZU GIORGIO	P
PISCEDDA VALTER	P	MARONGIU FABIO	P
ZUCCATTO ANTONIO	P	CANCEDDA SANDRO	P
ENA ANTONIO	P	URGU FELICE	P
MELONI SALVATORE ANGELO	P	MANCA MICHELE	P
MURA MARIO	P	LAMPIS EMANUELA	P
ARGIOLAS SEBASTIANO	P	TONIOLO ORNELLA	P
SPIGA LUCIANO	P	DORE MARIANO	P
SITZIA ANTONIO	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor VALTER PISCEDDA in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Signor MARIA CRISTINA COLLU.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
MELONI SALVATORE ANGELO
ARGIOLAS SEBASTIANO
SITZIA ANTONIO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

Il Presidente da lettura dell'argomento iscritto al punto 8 dell'o.d.g. avente ad oggetto "Modificazioni al regolamento generale delle entrate tributarie comunali", cede la parola all'assessore Mura

Assessore Mura, illustra l'argomento

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con propria deliberazione n° 93 del 28.12.98 e modificata con deliberazione C.C. n° 16 del 29.04.99 e C.C. n° 23 del 05.04.01;

DATO ATTO della necessità di introdurre modificazioni allo stesso regolamento nell'ottica della

semplificazione degli adempimenti di carattere tributario a carico dei contribuenti;

VISTO il D.Lgs. 472/97 disciplinante l'istituto del ravvedimento operoso;

RITENUTO opportuno, per ragioni di economicità, favorire il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso prima dell'emissione da parte dell'ufficio degli avvisi di accertamento e liquidazione;

RITENUTO altresì opportuno avvertire il contribuente in ordine alla incompletezza del versamento effettuato ed invitarlo ad integrare lo stesso relativamente alla sanzione ridotta ed agli interessi legali in caso di versamento tardivo ma effettuato nei termini utili per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, al fine di ristabilire una proporzionalità tra le sanzioni (proporzionalità che viene meno se si applica la sanzione del 30% sia a coloro che pagano con cinque giorni di ritardo, senza applicare per ignoranza il ravvedimento, sia a chi non effettua il versamento dovuto);

CONSIDERATO altresì che è possibile riscontrare per lo stesso contribuente situazioni di esposizione debitoria e creditoria in relazione allo stesso tributo comunale ma per diverse annualità;

RITENUTO opportuno introdurre l'istituto della compensazione che rende altresì più economico l'operato della stessa amministrazione: laddove infatti si verifica per annualità diverse un debito d'imposta ed un diritto al rimborso, con l'attuale ordinamento l'amministrazione deve procedere sia ad emettere l'avviso di liquidazione per la somma dovuta dal contribuente che ad approvare il provvedimento di rimborso, con un costo non indifferente;

CONSIDERATA pertanto che la possibilità di compensare d'ufficio costituisce una razionalizzazione conveniente per il contribuente e nello stesso tempo per l'amministrazione;

RITENUTO opportuno fornire ai contribuenti la massima disponibilità in materia di informazione delle disposizioni tributarie comunali;

CONSIDERATO che a seguito dell'introduzione dell'Euro si rende necessario rideterminare gli importi stabiliti in materia di sospensione e dilazione del versamento di cui all'art. 18 del vigente regolamento;

RITENUTO altresì opportuno precisare che tutte le istanze ancora da evadere alla data del 31.12.01 da parte dell'ufficio dovranno essere convertite in Euro e che alle stesse si applicherà automaticamente il limite espresso nel regolamento in Euro in quanto più favorevole per il contribuente;

VISTO l'art. 19 del vigente regolamento che fissa i limiti per gli accertamenti e per i rimborsi in Lire 20.000 e considerata la necessità di arrotondare in Euro lo stesso;

RITENUTO opportuno portare a 15 Euro il suddetto limite per ragioni di economicità e convenienza (il costo della raccomandata: Lire 5.700, il costo del bollettino di versamento: Lire 3.500, il lavoro degli uffici tributi, ragioneria, protocollo, determinazioni: Lire 100.000), confrontati con la necessità di fornire il giusto deterrente ai contribuenti) fermo restando il fatto che tutti gli atti trasmessi dall'ufficio tributi entro la data del 31.12.01 (farà fede il timbro postale) avranno il limite delle Lire 20.000 e lo stesso dicasi per le richieste di rimborso che perverranno entro tale data;

VISTA la seguente proposta del Servizio Tributi:

Inserimento articolo 9 bis: Ravvedimento operoso:

1. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificati.
2. In caso di versamento tardivo, effettuato nei termini utili per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche, senza il contestuale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi, l'ufficio avverte il contribuente in ordine alla incompletezza del versamento effettuato e lo invita ad integrare il versamento stesso relativamente alla sanzione ridotta e agli interessi legali.

Inserimento articolo 9 ter: Compensazione d'ufficio.

1. Nel caso in cui, nel corso della attività di controllo, si accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo si accerti l'esistenza di un debito per periodi diversi del medesimo tributo, l'ufficio procede alla compensazione di tale somme avvisando il contribuente per la parte a debito

- eventualmente eccedente la compensazione.
2. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute a titolo di imposta o tassa, sanzioni ed interessi.
 3. L'avviso di liquidazione o di accertamento deve, in ogni caso, contenere l'intero imponibile oggetto dell'avviso medesimo, unitamente al calcolo della compensazione effettuata.

Inserimento articolo 9 quater: Compensazione a richiesta del contribuente.

1. Il contribuente può richiedere di estinguere parzialmente o totalmente una obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso per il medesimo tributo comunale. A tal fine il contribuente deve indicare nella domanda di rimborso:
 - a) il credito che si intende utilizzare per la compensazione, distinguendo tra somme a titolo di imposta o tassa e somme a titolo di sanzioni o interessi;
 - b) il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;
 - c) le annualità od i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) la scadenza entro cui si effettua la compensazione, se si tratta di versamento diretto.
2. L'ufficio, verificato il diritto al rimborso, controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta.
3. Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione nel caso la stessa sia richiesta per tributo soggetto a versamento diretto.

Inserimento art. 16 bis: Regolamenti e tariffe.

1. Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali, mettendo a disposizione dei contribuenti i testi dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta presso gli uffici comunali, senza il pagamento di alcun diritto o spesa per la consultazione.
2. Il Comune assumerà le iniziative necessarie per rendere disponibili gratuitamente i testi dei documenti di cui al primo comma per via elettronica, con aggiornamenti costanti.

Modifica articolo 18: Sospensione e dilazione del versamento.

“Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo istituto, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 e D.P.R. 43/88 e successive modificazioni, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, semprechè trattasi di importi comprensibilmente rilevanti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- Importo minimo: Euro 129; ≈ 250.000
- Durata massima: 24 mesi;
- Importo minimo per singola rata: Euro 25; (68.606)
- Decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- Applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale o, se diversamente previsti, nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- Esclusione della possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;
- Prestazione di idonea garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) qualora l'ammontare del debito risulti superiore a Euro 12.900 se trattasi di persone fisiche; (25.000.000)
- Prestazione di idonea garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) se trattasi di persone giuridiche e/o società (anche individuali), qualunque sia l'importo di cui è richiesta la rateizzazione.”

* Modifica articolo 19: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi Euro 15. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 15.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

- eventualmente eccedente la compensazione.
2. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute a titolo di imposta o tassa, sanzioni ed interessi.
 3. L'avviso di liquidazione o di accertamento deve, in ogni caso, contenere l'intero imponibile oggetto dell'avviso medesimo, unitamente al calcolo della compensazione effettuata.

Inserimento articolo 9 quater: Compensazione a richiesta del contribuente.

1. Il contribuente può richiedere di estinguere parzialmente o totalmente una obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso per il medesimo tributo comunale. A tal fine il contribuente deve indicare nella domanda di rimborso:
 - a) il credito che si intende utilizzare per la compensazione, distinguendo tra somme a titolo di imposta o tassa e somme a titolo di sanzioni o interessi;
 - b) il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;
 - c) le annualità od i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) la scadenza entro cui si effettua la compensazione, se si tratta di versamento diretto.
2. L'ufficio, verificato il diritto al rimborso, controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta.
3. Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione nel caso la stessa sia richiesta per tributo soggetto a versamento diretto.

Inserimento art. 16 bis: Regolamenti e tariffe.

1. Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali, mettendo a disposizione dei contribuenti i testi dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta presso gli uffici comunali, senza il pagamento di alcun diritto o spesa per la consultazione.
2. Il Comune assumerà le iniziative necessarie per rendere disponibili gratuitamente i testi dei documenti di cui al primo comma per via elettronica, con aggiornamenti costanti.

Modifica articolo 18: Sospensione e dilazione del versamento.

“Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo istituto, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 e D.P.R. 43/88 e successive modificazioni, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, semprechè trattasi di importi comprensibilmente rilevanti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- Importo minimo: Euro 129; ≈ 250.000
- Durata massima: 24 mesi;
- Importo minimo per singola rata: Euro 25; (68.606)
- Decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- Applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale o, se diversamente previsti, nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- Esclusione della possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;
- Prestazione di idonea garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) qualora l'ammontare del debito risulti superiore a Euro 12.900 se trattasi di persone fisiche; (25.000.000)
- Prestazione di idonea garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) se trattasi di persone giuridiche e/o società (anche individuali), qualunque sia l'importo di cui è richiesta la rateizzazione.”

* Modifica articolo 19: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi Euro 15. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 15.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Rientrano i consiglieri Dore, Toniolo, Uргу P.15

Intervengono al dibattito i consiglieri Sigg.

Marongiu, ritiene che la proposta sia nell'ottica di agevolare i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione

Il Presidente, dato atto che nessun altro consigliere intende intervenire sull'argomento, dichiara chiuso il dibattito e invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000;

Udito l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, come di seguito riportato:

Consigliere presenti e votanti n.15

Voti favorevoli n. 15 (unanimità)

DELIBERA

- di prendere atto della premessa;
- di modificare il vigente regolamento generale delle entrate tributarie nel seguente modo:

Inserimento articolo 9 bis: Ravvedimento operoso:

1. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificati.
2. In caso di versamento tardivo, effettuato nei termini utili per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche, senza il contestuale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi, l'ufficio avverte il contribuente in ordine alla incompletezza del versamento effettuato e lo invita ad integrare il versamento stesso relativamente alla sanzione ridotta e agli interessi legali.

Inserimento articolo 9 ter: Compensazione d'ufficio.

1. Nel caso in cui, nel corso della attività di controllo, si accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo si accerti l'esistenza di un debito per periodi diversi del medesimo tributo, l'ufficio procede alla compensazione di tale somme avvisando il contribuente per la parte a debito eventualmente eccedente la compensazione.
2. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute a titolo di imposta o tassa, sanzioni ed interessi.
3. L'avviso di liquidazione o di accertamento deve, in ogni caso, contenere l'intero imponibile oggetto dell'avviso medesimo, unitamente al calcolo della compensazione effettuata.

Inserimento articolo 9 quater: Compensazione a richiesta del contribuente.

1. Il contribuente può richiedere di estinguere parzialmente o totalmente una obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso per il medesimo tributo comunale. A tal fine il contribuente deve indicare nella domanda di rimborso:

- a) il credito che si intende utilizzare per la compensazione, distinguendo tra somme a titolo di imposta o tassa e somme a titolo di sanzioni o interessi;
- b) il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;
- c) le annualità od i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) la scadenza entro cui si effettua la compensazione, se si tratta di versamento diretto.

2.L'ufficio, verificato il diritto al rimborso, controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta.

3. Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione nel caso la stessa sia richiesta per tributo soggetto a versamento diretto.

Inserimento art. 16 bis: Regolamenti e tariffe.

1. Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali, mettendo a disposizione dei contribuenti i testi dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta presso gli uffici comunali, senza il pagamento di alcun diritto o spesa per la consultazione.

2. Il Comune assumerà le iniziative necessarie per rendere disponibili gratuitamente i testi dei documenti di cui al primo comma per via elettronica, con aggiornamenti costanti.

Modifica articolo 18: Sospensione e dilazione del versamento.

"Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo istituto, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 e D.P.R. 43/88 e successive modificazioni, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, semprechè trattasi di importi comprensibilmente rilevanti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- Importo minimo: Euro 129;
- Durata massima: 24 mesi;
- Importo minimo per singola rata: Euro 25;
- Decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- Applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale o, se diversamente previsti, nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- Esclusione della possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;
- Prestazione di idonea garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) qualora l'ammontare del debito risulti superiore a Euro 12.900 se trattasi di persone fisiche;
- Prestazione di idonea garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) se trattasi di persone giuridiche e/o società (anche individuali), qualunque sia l'importo di cui è richiesta la rateizzazione."

• Modifica articolo 19: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi Euro 15. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 15.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Di dare atto che le suddette modifiche entreranno in vigore con decorrenza 01.01.2002.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to MARIA CRISTINA COLLU

Il Presidente
F.to VALTER PISCEDDA

PARERE: REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorev.

Il Responsabile
CANU ELISABETTA

PARERE: REGOLARITA' CONTAB.
VISTO con parere Favorev.

Il Responsabile
LUCIA CANI

Prot. n.

Elmas, li

AI COMITATO CIRCOSCRIZIONALE DI CONTROLLO
CAGLIARI

Per i provvedimenti di competenza.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno ****

Elmas, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA CRISTINA COLLU

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.47 della legge 8.6.1990, n.142.

Elmas, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA CRISTINA COLLU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per il decorso termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del COMITATO CIRCOSCRIZIONALE DI CONTROLLO, ai sensi dell'art.17 comma 40 della legge 15.5.1997, n.127.

Elmas, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA CRISTINA COLLU

COMITATO CIRCOSCRIZIONALE DI CONTROLLO

Prot. n.

CAGLIARI, li

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'articolo 17 comma 40 della Legge 15.5.1997, n.127, nella seduta del _____ con il seguente esito:

Il Presidente

per copia conforme
Il Segretario

F.to

F.to